



Università
per Stranieri
di Perugia

Regolamento per il conferimento di borse di studio per la partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana, ai corsi di aggiornamento, borse e premi inerenti i corsi di studio universitari.

Emanato con D.R. n. 546 del 20/12/2024

Normativa di riferimento

- *Costituzione della Repubblica italiana, in particolare l'art.34*
- *Legge 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art.5;*
- *Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";*
- *Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.4.2012 e successive modifiche, in particolare l'art.19;*
- *Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012.*

Tipologie di borse e premi di studio e finalità delle borse

1. Al fine di assicurare le condizioni più idonee per il proficuo svolgimento degli studi dei propri iscritti, l'Ateneo può istituire:
 - borse di studio a favore di studiosi stranieri e italiani residenti all'Estero, finalizzate alla partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana ed ai corsi di aggiornamento – *Sezione I*;
 - borse e premi inerenti ai corsi di studio universitari – *Sezione II*.
2. Per borsa di studio si intende l'attribuzione di un riconoscimento finanziario, un assegno o una provvidenza allo scopo di svolgere un'attività di studio e/o di formazione.



3. Per premio di studio si intende il conferimento a posteriori di un riconoscimento in forma finanziaria o in altra forma per un'attività svolta o per un risultato conseguito.

SEZIONE I - Conferimento di borse di studio a favore di studiosi stranieri e italiani residenti all'Estero, finalizzate alla partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana ed ai corsi di aggiornamento, erogati in presenza dall'Università per Stranieri di Perugia.

Articolo 1 – Destinatari

1. I destinatari delle borse di studio per la partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana sono le Rappresentanze diplomatiche italiane all'Estero ed altre Istituzioni culturali all'Estero.
2. I destinatari delle borse di studio per la partecipazione ai corsi di aggiornamento erogati in presenza sono i cittadini stranieri o italiani residenti all'Estero, docenti di italiano in Università o altre Istituzioni italiane all'Estero.
3. Sono esclusi coloro i quali abbiano usufruito di una borsa di studio per la frequenza del medesimo corso negli ultimi tre anni.

Articolo 2 – Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio

1. Le borse di studio per la partecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana e per la partecipazione ai corsi di aggiornamento vengono assegnate dalla "Commissione per l'assegnazione delle borse di studio" (di seguito denominata "Commissione").
2. La Commissione, costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, oltre che dal Segretario verbalizzante, di norma il Responsabile del competente ufficio amministrativo dell'Ateneo, è nominata dal Rettore con apposito provvedimento e resta in carica per tre anni a decorrere dalla data di nomina.
3. I membri della Commissione non possono essere rinominati per due mandati consecutivi.



Articolo 3 - Modalità di assegnazione delle borse di studio

Le borse di studio vengono assegnate dalla Commissione con le seguenti modalità:

- a) attraverso le Rappresentanze diplomatiche italiane all'Estero ed altre Istituzioni culturali all'Estero, che hanno il compito di designare i candidati a seguito di specifiche procedure concorsuali dalle medesime bandite – *Capo I*;
- b) attraverso l'espletamento di selezioni, a seguito di specifici bandi emanati dall'Ateneo finalizzati alla partecipazione ai corsi di aggiornamento – *Capo II*.

CAPO I – Assegnazione delle borse di studio attraverso le Rappresentanze diplomatiche italiane all'Estero ed altre Istituzioni culturali all'Estero.

Articolo 4 – Finalità, natura giuridica, durata, importo e regime fiscale e assicurativo delle borse di studio

- 1. L'assegnazione delle borse di studio attraverso le Rappresentanze diplomatiche italiane all'Estero ed altre Istituzioni culturali all'Estero risponde alla finalità dell'Università di promuovere la diffusione e lo studio della lingua e della cultura italiana nel mondo.
- 2. Le borse di studio hanno carattere di contributo alle spese di soggiorno dello studioso a Perugia. Esse hanno durata mensile e sono assoggettate alla normativa fiscale vigente italiana.
- 3. L'Università provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo nonché per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista può provocare.
- 4. L'importo delle singole borse, fissato annualmente dall'Ateneo, comprende l'ammontare della tassa di iscrizione al corso di lingua e cultura italiana, relativa al solo periodo di decorrenza della borsa stessa e una parte in contanti da corrispondere al borsista.
- 5. Le borse di studio possono essere assegnate ad uno stesso candidato anche per più mesi. Le borse di studio potranno essere utilizzate per la frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana, compresi i corsi di



aggiornamento, per un periodo non superiore alla decorrenza della stessa borsa.

Articolo 5 – Non cumulabilità delle borse di studio

Lo studente beneficiario di una borsa dell'Università per Stranieri di Perugia non potrà usufruire, nello stesso periodo, di altre borse erogate dall'Ateneo, da altri Enti e Istituzioni.

Articolo 6 - Modalità di assegnazione delle borse di studio alle Rappresentanze diplomatiche italiane all'Esteri ed alle Rappresentanze diplomatiche all'Esteri di Enti vari.

1. L'assegnazione delle borse alle Rappresentanze diplomatiche italiane all'Esteri ed altre Istituzioni culturali è proposta dalla Commissione a fronte di apposito stanziamento di bilancio ad esse dedicato per ciascun esercizio finanziario.
2. Al fine di procedere all'assegnazione delle borse di studio alle Rappresentanze diplomatiche italiane all'Esteri ed altre Istituzioni culturali all'Esteri, la Commissione dovrà in particolare tener conto dei seguenti criteri:
 - il Paese nel quale opera l'Istituzione designata;
 - le motivazioni in forza delle quali l'Istituzione designata ritiene di avere titolo all'assegnazione;
 - gli eventuali corsi organizzati dall'Istituzione designata;
 - il numero di iscritti ai corsi organizzati dall'Istituzione designata;
 - la valutazione dell'interesse per la lingua e la cultura italiana in determinati Paesi;
 - le linee strategiche e le politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo.
3. L'Ateneo, attraverso lettera formale, darà comunicazione ad ogni Istituzione assegnataria della borsa di studio dell'avvenuta attribuzione. Nella comunicazione in parola dovranno essere contenuti i criteri generali di seguito indicati ai quali l'Istituzione assegnataria dovrà attenersi:
 - le modalità di designazione dei candidati: la scelta dei candidati assegnatari della borsa di studio dovrà avvenire a seguito dell'espletamento di una procedura concorsuale, nei tempi e nei modi che dovranno essere definiti dall'Istituzione assegnataria, fra



gli studenti che sono già avviati allo studio dell'italiano nel loro Paese di provenienza presso l'Ente designante. Dell'esito della procedura concorsuale l'Istituzione assegnataria dovrà dare comunicazione all'Ateneo. L'Istituzione designante dovrà in particolare modo tenere conto, nella valutazione dei candidati oggetto della procedura concorsuale *"della capacità, dei meriti e delle condizioni economiche degli aspiranti"*;

- le modalità di pagamento della borsa;
- gli eventuali termini di scadenza per la segnalazione del borsista, con conseguente revoca nel caso di inosservanza.

4. L'assegnazione di borse di studio, nei confronti di una stessa Istituzione, successive alla prima, potrà ripetersi annualmente. Il candidato selezionato, tuttavia, non potrà beneficiare della borsa di studio nei tre anni successivi alla prima assegnazione.

Articolo 7 - Annullamento della borsa di studio nei confronti delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'Estero ed altre Istituzioni culturali all'Estero.

La Commissione può procedere ad annullare la borsa già assegnata all'Istituzione che non ha provveduto a designare il/i candidato/i o a sostituirli entro le date di scadenza previste nella lettera ufficiale di assegnazione. In tal caso, la Commissione potrà procedere ad assegnare la/le mensilità di borsa di studio ad altra Istituzione.

Articolo 8 - Individuazione dei candidati assegnatari delle borse di studio

1. Le Rappresentanze diplomatiche italiane all'Estero ed altre Istituzioni culturali all'Estero fungono da tramite fra la Commissione e gli aspiranti borsisti dei quali hanno diretta conoscenza e dei quali possono valutare capacità, meriti e necessità economiche. I candidati selezionati dovranno aver compiuto i 18 anni di età alla data d'inizio del corso di studio che intendono frequentare.
2. La Commissione si riserva la facoltà di approvare o meno le candidature proposte dalle Istituzioni culturali assegnatarie delle



borse di studio a seguito delle specifiche procedure concorsuali dalle medesime bandite.

3. Ai candidati selezionati, l'Ateneo darà comunicazione dell'avvenuta attribuzione della borsa di studio mediante lettera ufficiale. Nella comunicazione dovrà essere precisata la decorrenza della borsa e la modalità di erogazione della borsa stessa.

Articolo 9 - Adempimenti dei candidati assegnatari delle borse di studio

1. Il candidato assegnatario della borsa di studio è tenuto a presentarsi all'Università per Stranieri, presso la Segreteria Studenti dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana, nella data indicata nella lettera ufficiale di assegnazione, per espletare le pratiche d'iscrizione al corso e per la compilazione dei moduli per il pagamento della borsa di studio.
2. Se, entro i tempi predetti, il candidato assegnatario non si presenti o non faccia istanza di posticipo di utilizzo della borsa ad un periodo successivo, la Commissione potrà disporre la revoca della stessa ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Revoca e sospensione della borsa di studio, nei confronti dei candidati assegnatari

1. La Commissione, in caso di mancato rispetto delle date di decorrenza della borsa o di rinuncia del candidato assegnatario, potrà procedere alla revoca della borsa nei confronti del candidato già designato dall'Istituzione, trasferendo l'importo ad esso destinato ad altro candidato, designato dalla stessa Istituzione di appartenenza del candidato nei cui confronti è stata disposta la revoca della borsa di studio.
2. La revoca della borsa di studio da parte della Commissione potrà avvenire nel caso in cui si configurino gravi e ripetute inadempienze da parte del candidato assegnatario oppure nel caso in cui questi sospenda la frequenza dei corsi senza giustificato motivo.
3. Tutte le sostituzioni di borsisti designati da Istituzioni saranno accettate se pervenute entro la data precisata nel formulario allegato alla lettera di assegnazione all'Istituzione.
4. A richiesta del borsista, nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia o ad altre cause documentate, la borsa di studio verrà



erogata per intero, a fronte di una frequenza documentata pari ad almeno il 30% del monte ore previsto dal corso.

Articolo 11 - Modalità di pagamento della borsa di studio e frequenza dei borsisti

1. Salvo diverso provvedimento della Commissione, le singole mensilità di borsa di studio saranno corrisposte dopo circa venti giorni dalla presentazione del codice fiscale italiano e dopo verifica nei registri della regolare frequenza delle lezioni.
2. La borsa di studio dovrà essere riscossa entro il periodo di decorrenza previsto per ciascuna mensilità.
3. Potranno essere inviate all'Estero le somme non riscosse dai borsisti che hanno frequentato regolarmente le lezioni, ma che per gravi e certificati motivi di salute sono impossibilitati a trattenersi in Italia.

Articolo 12 - Borse di studio di competenza del Rettore

La Commissione, nell'ambito del budget previsto, mette a disposizione del Rettore alcune mensilità di borse di studio finalizzate alla frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana. Il Rettore provvederà ad assegnare le borse sulla base di criteri e principi per la promozione del diritto allo studio e del benessere studentesco.

Articolo 13 - Borse di studio alla memoria

La Commissione potrà stabilire di destinare annualmente, nell'ambito del budget a propria disposizione, borse di studio intitolate alla memoria di personalità scomparse che hanno avuto un ruolo importante all'interno dell'Ateneo o di collaborazione con lo stesso. Sarà compito della Commissione stabilire a quali Enti o singolo studente dovranno essere assegnate.



Capo II – Assegnazione delle borse di studio attraverso l'espletamento di selezioni a seguito di specifici bandi per la partecipazione a corsi di aggiornamento.

Articolo 14 - Attivazione delle borse di studio

Il numero delle borse di studio messe a concorso per i corsi di aggiornamento è stabilito dalla Commissione in base al budget d'Ateneo.

Articolo 15 - Importo e durata delle borse di studio

1. L'importo delle singole borse, fissato annualmente dall'Ateneo per il tramite della Commissione, comprende l'ammontare della tassa di iscrizione al corso relativa al solo periodo di decorrenza della borsa stessa e una parte in contanti da corrispondere al borsista.
2. L'importo della borsa e le modalità di erogazione, così come la durata, sono fissate nel bando di selezione.

Articolo 16 - Bando di selezione

Il bando di selezione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo per un periodo non inferiore a quindici giorni.

1. La Commissione procederà alla valutazione delle domande di partecipazione e a stilare la graduatoria dei vincitori e degli idonei in base al punteggio ottenuto. La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.
2. Le procedure di selezione dovranno concludersi di norma entro novanta giorni dal termine di pubblicazione del bando di selezione.

Articolo 17 – Non cumulabilità delle borse di studio

Lo studente beneficiario di una borsa dell'Università per Stranieri di Perugia non potrà usufruire, nello stesso periodo, di altre borse erogate dall'Ateneo, da altri Enti e Istituzioni.

Articolo 18 - Disposizioni in materia fiscale e assicurativa

1. Le borse sono soggette alla normativa fiscale italiana.



2. Il godimento della borsa non configura alcun rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione dei borsisti.
3. L'Università provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività Istituzionali dell'Ateneo nonché per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista può provocare.

Articolo 19 - Rinuncia e decadenza dalla borsa di studio

1. In caso di rinuncia da parte degli assegnatari o di decadenza della borsa per mancata accettazione, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
2. La decadenza del diritto alla borsa è prevista per coloro che non dichiarino di accettarla nel termine stabilito dalla Commissione.

Articolo 20 - Revoca e sospensione della borsa di studio

1. La revoca della borsa di studio da parte della Commissione potrà avvenire nel caso in cui si configurino gravi e ripetute inadempienze da parte del candidato assegnatario, nel corso dello svolgimento della borsa, oppure nel caso in cui questi non la prosegua ininterrottamente e regolarmente, senza giustificato motivo.
2. Qualora il borsista, per gravi e documentati motivi personali o familiari, sia impossibilitato a completare il corso di lingua, potrà ricevere l'intero importo della borsa, a fronte di una frequenza pari, almeno, al 30% del monte ore previsto dal corso.

Articolo 21 - Norma finale

1. Nel caso di particolari necessità, la Commissione può delegare il Presidente o altro membro a disporre, in via d'urgenza, in merito a materia di competenza della stessa Commissione, purché si provveda alla conseguente ratifica nella prima seduta utile della Commissione.
2. La Commissione ha facoltà di concedere, a propria discrezione, borse di studio da destinare a singoli studenti già frequentanti i corsi di lingua e cultura dell'Ateneo, sulla base di criteri e principi per la promozione del diritto allo studio e del benessere studentesco.



SEZIONE II – Conferimento borse e premi inerenti i corsi di studio universitari.

Articolo 22 – Tipologie di borse di studio

1. Per borsa di studio si intende un riconoscimento finanziario attribuito allo scopo di svolgere un'attività di studio e/o di formazione presso Atenei, italiani o stranieri, o presso Istituzioni partner.
2. I periodi di studio all'Estero di cui al comma precedente riguardano le tipologie di seguito elencate:
 - Double Degree (Doppia Laurea) - DD: percorso formativo in parte trascorso all'Estero presso un'Università partner che consente il conseguimento di due titoli, uno rilasciato dall'Università per Stranieri di Perugia e uno dall'Università partner;
 - Joint Degree (Titolo Congiunto) - JD: percorso formativo strutturato, il cui ordinamento didattico è predefinito tra due o più Università partner attraverso la stipula di un accordo che individua le attività formative congiunte. Al termine del percorso, dopo la discussione della tesi finale, si ottiene un unico titolo di studio;
 - Courses & Final Project (Corsi + Tesi) - CFP: periodo di studio e tesi svolti presso un'Università straniera generalmente della durata di un anno accademico;
 - Courses (Corsi) - C: periodo di studio svolto presso un'Università straniera articolato su un semestre o su un'annualità;
 - Final Project (Tesi) - FP: attività di tesi della durata massima di sei mesi, esclusivamente per gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale, o a un corso di Dottorato, per la quale lo studente debba necessariamente recarsi all'Estero. Il progetto di tesi può essere sviluppato nell'ambito di un accordo con l'Università ospitante o su proposta dello studente (enti, imprese, centri di ricerca e formazione);
 - Placement - PL: attività di tirocinio presso imprese, centri di ricerca e di formazione con sede all'Estero.

Articolo 23 – Finanziamento dei premi di studio

1. I premi di studio sono istituiti su finanziamenti esterni derivanti da atti di liberalità, ovvero somme provenienti da altre tipologie di



finanziamenti esterni, ovvero da appositi stanziamenti deliberati dall'Ateneo.

2. Fatte salve specifiche disposizioni dei titolari degli atti di liberalità che vincolino l'Ateneo e che dispongano diversamente, i premi sono conferiti mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una Commissione.

Articolo 24 – Finanziamento delle borse di studio

1. Le borse di studio sono istituite su finanziamenti derivanti da atti di liberalità, da convenzioni ovvero da altre tipologie di finanziamenti esterni, ovvero da appositi stanziamenti deliberati dall'Ateneo.
2. Fatte salve specifiche disposizioni dei titolari degli atti di liberalità che vincolino l'Ateneo e che dispongano diversamente, le borse di studio sono conferite mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una Commissione.
3. Le borse di mobilità da assegnare nell'ambito di progetti europei terranno altresì conto delle indicazioni previste dall'accordo stipulato con l'Unione Europea.

Articolo 25 - Disponibilità delle risorse finanziarie

1. L'autorizzazione a bandire premi e borse di studio di cui ai precedenti articoli 23 e 24 è subordinata ad un apposito stanziamento di bilancio ad essi dedicato ogni anno.
2. I fondi relativi alle borse di mobilità previste nell'ambito di programmi europei e definite da appositi bandi emanati sotto condizione dell'assegnazione dei fondi comunitari, sono attribuiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - Tutor (Responsabile scientifico)

1. I titolari di borse possono essere affidati ad un tutor che attesti il corretto e regolare svolgimento dell'attività.
2. Nel caso di borse di mobilità, la figura del tutor è ricoperta dal delegato rettorale alla mobilità o da un suo referente.



Articolo 27 - Conferimento, erogazione e durata delle borse di studio e dei premi

1. Le procedure di selezione dovranno concludersi di norma entro novanta giorni dal termine di pubblicazione del bando di selezione.
2. Gli atti di selezione sono approvati con Decreto del Rettore.
3. Le borse e i premi di studio possono erogate a rate o in un'unica soluzione. Per l'erogazione parziale o totale delle borse di studio, può essere chiesto al borsista di presentare una breve relazione in base alla quale il tutor attesterà il corretto e regolare svolgimento dell'attività.
4. La durata della borsa di studio e le modalità di pagamento sono definite dal bando di selezione.
5. Il godimento della borsa o del premio di studio non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro né dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.

Articolo 28- Attività e incompatibilità

1. Ai fini della corresponsione della borsa e delle certificazioni eventualmente richieste, agli atti dell'ufficio competente è conservata un'attestazione, a firma del tutor, circa gli studi, le attività e le ricerche svolte durante il periodo di fruizione.
2. La borsa non è cumulabile con altri emolumenti nei casi previsti dalle norme e con contratti di lavoro, salvo che questi ultimi non abbiano carattere di occasionalità e siano considerati compatibili dal tutor con l'attività della borsa stessa. La borsa erogata con fondi europei è incompatibile con altre tipologie di contributi comunitari.

Articolo 29- Rinuncia e decadenza dalla borsa di studio

In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.



Articolo 30 - Revoca e sospensione della borsa di studio

1. Può essere revocata la borsa allo studente beneficiario qualora lo stesso, senza giustificato motivo, decida di interrompere il periodo di studi o si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze.
2. Per le borse di mobilità nell'ambito dei progetti europei la revoca viene attuata tenendo conto anche delle indicazioni previste nell'accordo stipulato con l'Unione Europea.
3. Nel caso in cui permanga a seguito di revoca o rinuncia una somma residuale per il conferimento di una nuova borsa, si potrà dar luogo allo scorrimento della graduatoria, ovvero ad un nuovo bando compatibilmente con le disposizioni/vincoli del soggetto finanziatore.

Articolo 31 - Disposizioni in materia fiscale e assicurativa

1. Le borse sono soggette alla normativa fiscale italiana, vigente al momento dell'emanazione del bando, salvo modifiche di legge che incidano anche su benefici già banditi. In questo caso al vincitore sarà data tempestiva comunicazione della modifica intervenuta.
2. L'Università provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento della borsa nonché per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista può provocare.

Articolo 32 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione è emesso con Decreto del Rettore e viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è di norma fissato in almeno quindici giorni dalla data di emissione del bando.
2. Il bando di selezione deve contenere necessariamente:
 - a) i requisiti richiesti per partecipare;
 - b) il numero dei premi e delle borse di studio da conferire;
 - c) il soggetto finanziatore;
 - d) le motivazioni per l'istituzione delle borse e dei premi di studio;



- e) la richiesta del curriculum formativo aggiornato (per le borse di studio);
- f) i criteri per l'assegnazione delle borse e dei premi di studio;
- g) i documenti da allegare alla domanda;
- h) ogni altro elemento utile ai candidati per la partecipazione alla selezione;
- i) le modalità e il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- j) il responsabile del procedimento amministrativo e le modalità di trattamento dei dati personali;
- k) la pubblicità degli atti.

Articolo 33 - Commissione Giudicatrice

1. La Commissione è costituita da tre o cinque membri, oltre che dal Segretario verbalizzante che di norma è il Responsabile del competente ufficio amministrativo dell'Ateneo.
2. La Commissione è nominata dal Rettore con apposito provvedimento e resta in carica per tre anni a decorrere dalla data della nomina.

Articolo 34 – Entrata in vigore

1. Ai sensi del vigente Statuto di Ateneo, il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'immediata efficacia di tutte le norme in esso contenute e l'abrogazione di tutte le precedenti disposizioni adottate in materia dall'Università per Stranieri di Perugia.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.